

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Motivi Aggiunti – nrg 5905/2022 - Sez. III Bis

PER: Prof.ssa MIALE Gioia (MLIGI073H65F839J) nata il 25/06/1973 a Napoli (NA) e residente a Sangiorgio a Cremano (NA) in P.zza Carlo di Borbone 5; rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione- già Ministero dell'Istruzione, in persona del Capo Dipartimento p.t., rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, in persona del Direttore Generale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Stefano Versari, in qualità di Capo Dipartimento p.t. per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Commissione nazionale per l'approvazione dei quiz, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Commissione giudicatrice per la prova orale per la classe di concorso A012 Campania, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ufficio Scolastico Regionale della Campania (80039860632), in persona del Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Tutti gli Ambiti Territoriale Provinciali della Campania: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, tutti con i propri rappresentanti legali p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Ettore Acerra, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Nonché nei confronti di

MASTROCINQUE ANTONIETTA (MSTNNT74E66B963G) nata a Caserta (CE) il 26/05/1974 – vincitrice per la cdc A012 Campania – posizione n. 69

VICIDOMINI VALENTINA ANNA (VCDVNT95R57L845A) nata a Vico Equense (NA) il 17/10/1995 – vincitrice per la cdc A012 Campania – posizione n. 53

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

STOPPELLI STEFANIA (STPSFN69B53H501E) nata a Roma il 13/02/1969 – idonea per la cdc A012 Campania – posizione n. 193

Per l'annullamento e/o nullità

- Delle Graduatorie di merito per la classe di concorso A012 Campania, come approvate con il gravato decreto n. 30257 del 27/07/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di ogni eventuale pedissequo allegato;
- Di tutti gli atti presupposti al decreto di approvazione della Graduatoria di Merito per la classe di concorso A012 Campania n. 30257 del 27/07/2022, ossia: VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni, regolamento recante «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", che prevede l'indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado; VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione 20 aprile 2020, n. 201, recante "Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno"; VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34; VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione 3 giugno 2020, n. 649, recante "Modifica del

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44; VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante “Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di istruzione e formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n.499, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041; VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno”; VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 5 gennaio 2022, n. 23, recante “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”; VISTO l’art. 3 del D.D. 499/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati; VISTO l’art 3 del D.D. 23/2022, concernente le prove di esame del concorso; VISTO l’Allegato A al D.M. 326/2021, concernente i programmi concorsuali; VISTO l’Allegato B al D.M. 326/2021, relativo alla valutazione dei titoli; VISTO l’art 15, comma 1, del D.D. 499/2020 inerente alle modalità di compilazione delle graduatorie di merito; VISTO l’art.7, comma 7 del D.D. n. 23/2022, alla cui stregua il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all’insegnamento per le relative classi di concorso; VISTO l’art 47 comma 11 del D.L. n. 36/2022, così come modificato dalla Legge di conversione n. 79/22 che dispone quanto segue “Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2021»; VISTE le graduatorie di merito compilate dalla Commissione esaminatrice conformemente a quanto disposto dall'art. 7 del D.D. 23/2022 e dall'art 47 comma 11 del D.L. n. 36/2022, così come modificato dalla Legge di conversione n. 79/22; VISTO l'art. 2 del D.D. 499/2022 che statuisce quanto segue:” L'Allegato 2 individua gli USR responsabili delle distinte procedure concorsuali. Nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del Testo Unico in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato medesimo;

La parte ricorrente ribadisce nei limiti dell'interesse gli atti già gravati con il ricorso:

1. Del decreto di rettifica n. 23 del 05/01/2022, quale atto principale, a firma del Ministero dell'Istruzione, ed avente ad oggetto le Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nella parte in cui prevede quale soglia di sufficienza 70/100 per il superamento delle prove per quiz, nonché la modifica del bando iniziale e la sostituzione delle prove scritte con le prove per test.
2. Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato e degli atti presupposti, ivi compreso: il decreto n. 201 del 20-04-2020, a firma del Ministero dell'Istruzione, ed avente ad oggetto “*disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno*”.
3. Nonché ove occorra del decreto n. 499 del 21.04.2020, a firma del Ministero dell'Istruzione, ed avente ad oggetto “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*” e di ogni pedissequo allegato.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

4. Nonché, ove occorra, del decreto di *rettifica* al bando, a firma del Ministero dell'Istruzione, GU n.5 del 18-1-2022, avente ad oggetto le disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*».
5. Nonché degli esiti delle prove scritte del ricorrente, per la classe e regione di interesse, nella parte in cui esclude l'odierna istante, benché abbia riportato un punteggio pari o superiore a 60/100, dall'accesso alle prove successive a quelle scritte, come specificato nella successiva tabella all'interno del presente atto.
6. Nonché, ove occorra, della Nota prot. n. 7707 del 23 febbraio 2022, a firma del Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore p.t. del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, avente ad oggetto “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado – calendario delle prove scritte*”, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato;
7. Nonché del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, a firma del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106*”, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato;
8. Nonché del DD 749 del 1 luglio 2020, a firma del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto “*Disposizioni integrative del decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»*”, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato;
9. Nonché, ove occorra, del Decreto Dipartimentale n. 649 del 03 giugno 2020, a firma del Ministero dell’Istruzione e avente ad oggetto *“Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.”*, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato;
 10. Nonché, ove occorra, dell’Ordinanza n. 187/2021, del 21/06/2021, a firma del Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto *Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73.*
 11. Nonché ove occorra del decreto 826/2021, a firma del Ministero dell’Istruzione, di Riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 - Fisica, A026 - Matematica, A027 - Matematica e Fisica, A028 - Matematica e Scienze, A041 - Scienze e tecnologie informatiche.
 12. Nonché, ove occorra, di tutti gli allegati ai predetti provvedimenti, tra cui le tabelle e le griglie di valutazione, tabelle dei titoli, note, e, comunque, di ogni eventuale altro atto allegato ai predetti provvedimenti e ad ogni provvedimento impugnato con il presente gravame, se intesi in senso lesivo.
 13. Nonché ove occorra dei punteggi ed esiti conseguiti dalla ricorrente per la classe e regione di interesse nella parte in cui impediscono l’accesso alle prove successive.
 14. Nonché degli elenchi dei candidati ammessi a sostenere le prove successive a quella scritta, nella parte in cui esclude l’odierna istante, nei limiti dell’interesse e per le classi di concorso e regione del ricorrente.
 15. Nonché ove occorra dei questionari somministrati al ricorrente, se intesi in senso lesivo, ivi compresi i correttori delle prove nei limiti dell’interesse dell’istante.
 16. Ove occorra, dei quadri di riferimenti previsti per i quiz di interesse del ricorrente e di tutti i verbali redatti per la formulazione, somministrazione e correzione dei quiz e di ogni altro verbale, nei limiti di interesse, riguardante le prove sostenute dal ricorrente.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

17. Nonché delle prove sostenute dal ricorrente, nella parte in cui concludono con l'impugnata esclusione della parte istante dall'accesso alle prove successive.
18. Di tutti i calendari e di tutti gli avvisi degli ammessi alle prove successive a quella scritta, nella parte in cui escludono la parte istante dall'accesso alle prove successive per le regioni e classi di concorso di interesse.
19. Nonché ove occorra di tutti i provvedimenti di aggregazione delle classi e regioni ai fini dello svolgimento delle prove orali.
20. Nonché, ove occorra, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dall'impugnato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
21. Ove occorra, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la «definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; ivi compreso il decreto n. 81/2013 di modifica del predetto decreto a firma del M.I.
22. Ove occorra, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;
23. Per quanto attiene alla classe di concorso A012 Campania degli esiti dei candidati ammessi a sostenere le prove successive a quella scritta e degli elenchi degli ammessi alle prove successive, nonché degli esiti delle prove scritte nei limiti dell'interesse.
24. Del R.U. n. 7301 del 09/03/2022, a firma dell'USR Campania, con il quale è costituita la commissione di valutazione per la prova orale per la cdc A012 Campania;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

25. Del R.U. 8536 del 18/03/2022 e del R.U. 11644 del 06/04/2022, a firma dell'USR Campania, con i quali è stata modificata la commissione di valutazione per la prova orale;
26. del R.U. n. 4629 del 29/03/2022, a firma dell'USR Campania, con il quale è stata sorteggiata la lettera per la classe di concorso A012 Campania e ogni altro eventuale e pedissequo allegato;
27. del R.U. n. 5383 del 12/04/2022, a firma dell'USR Campania, con il quale è pubblicato il calendario di convocazione delle prove orali per la classe A012 Campania e di ogni altro allegato, ivi compreso il calendario delle prove orali;
28. Degli esiti di tutti i candidati ammessi a sostenere le prove successive a quella scritta e degli elenchi degli ammessi alle prove successive, nonché degli esiti delle prove scritte nei limiti dell'interesse del ricorrente e dei calendari ed avvisi di convocazione alle prove per le classi di concorso e regione di interesse del ricorrente;
29. Dei calendari ed avvisi di convocazione alle prove orali dal protocollo non conosciuto.
30. Dei calendari e/o elenchi per lo svolgimento delle prove successive nella parte in cui non compare l'odierna ricorrente nei limiti del proprio interesse;
31. Nonché di tutti gli eventuali elenchi o verbali delle prove successive a quelle scritte nella parte in cui escludono l'odierna ricorrente;
32. Di tutti i verbali, gli atti di formazione e nomina della Commissione nazionale, la quale ha provveduto alla formulazione degli impugnati quiz, ed ove occorra di tutti gli atti e verbali di nomina e formazione delle commissioni regionali per le prove orali e per ogni prova successiva a quella scritta, nei limiti di interesse del ricorrente;
33. Nonché delle prove del ricorrente nella parte in cui non permettono agli istanti l'accesso alle prove successive benché il punteggio conseguito sia pari o superiore 60/100.

Tanto premesso in fatto ed il diritto la parte istante ricorre per le seguenti ragioni in fatto e in diritto.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

IN LIMINE SUI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

1. La parte ricorrente ha contestato gli esiti delle prove del concorso ordinario, e, nelle more, l'USR Campania ha pubblicato le graduatorie di merito che l'istante impugna con i presenti motivi aggiunti per ragioni di illegittimità derivata.

FATTO

1. La parte ricorrente ha partecipato al bando indetto dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, ed ha conseguito un punteggio pari o superiore a 60/100.
2. All'origine, il predetto bando (decreto n. 499/2020), come integrato dal decreto n. 749/2020 e n. 649/2020, non prevedeva le prove per quiz, ma tre prove (due scritte ed una orale).
3. La prova per quiz era stata prevista solo nel caso in cui numero delle domande fosse stato quattro volte i posti messi a bando, e, comunque, l'esito delle prove per quiz non avrebbe concorso alla formazione del voto finale.
4. In seguito, il Ministero dell'Istruzione, con l'impugnato decreto di rettifica e con i successivi decreti n. 23/2022 e n.326/2021, anch'essi oggetto di impugnazione con il presente gravame, ha cambiato radicalmente la procedura in esame, ed ha previsto, al posto delle tre prove (due scritte ed una orale), una prova per quiz intesa come prova scritta, oltre ad una prova orale.
5. Tuttavia, soltanto i candidati con punteggio pari o superiore a 70/100 hanno potuto superare la predetta prova per quiz.
6. Al contrario, la ricorrente ritiene che la predetta soglia sia manifestamente sproporzionata ed illogica, tanto da avere determinato un numero molto ristretto di docenti ammessi alle prove successive, e sostiene dunque come la soglia dovesse essere pari a quella matematica, ossia 60/100, che le avrebbe in tal caso permesso di accedere alle prove successive, in quanto ha conseguito un punteggio pari o superiore a 60/100.
7. La posizione della ricorrente è riepilogata nella seguente tabella:

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

COGNOME E NOME	CLASSI DI CONCORSO	REGIONE	PUNTEGGI	DATA ESITI	POSTI MESSI A BANDO
MIALE GIOIA	A012	CAMPANIA	68/100	28.03.2022	80

8. Con il presente gravame, dunque, la parte ricorrente contesta la stessa *regula iuris*, ossia la soglia di sufficienza e la modifica del bando per i medesimi motivi e ritiene che tale soglia, prevista dal Ministero dell'Istruzione, ossia pari a 70/100, risulti essere eccessivamente sproporzionata, e, dunque, chiede che la soglia sia invece individuata in 60/100, la quale, come sopra visto, le avrebbe potuto permettere di accedere alle prove successive.
9. Nelle more del giudizio sono state pubblicate le graduatorie di merito che la ricorrente impugna per illegittimità derivata.

MOTIVI

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DLGS N. 59/2017 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DLGS N. 297/1994 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DL 73/2021 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE L. N. 107/2015 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* – VIOLAZIONE DEL BROCARDO *TEMPUS REGIT ACTUM* – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – DIFETTO DI PROPORZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONSOLIDAMENTO ED ESAURIMENTO DEI RAPPORTI – ILLOGICITA' MANIFESTA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA *PAR CONDICIO*- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 10 marzo 1989, n. 116. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS*.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1. Sulla modifica intervenuta dopo la pubblicazione del bando, senza la riapertura dei termini. L'illegittimità della soglia 70/100.

1.1. Con la presente doglianza si intende contestare la soglia che il Ministero dell'Istruzione ha previsto ai fini del superamento dei quiz riguardanti il Concorso Ordinario per l'accesso alla scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Tale doglianza è articolata in diversi punti. Il primo punto riguarda il dato normativo, infatti, il presente Concorso è stato indetto ai sensi **dell'art. 6 del D.lgs. n. 59/2017**, il quale non ha previsto la prova per quiz con risposta multipla.

La predetta disposizione normativa è infatti contenuta nel bando n. 499/2020 che ha stabilito l'espletamento di tre prove concorsuali (**art.8**): due prove scritte ed una prova orale, ed ha inoltre previsto la prova per quiz solo nell'eventualità in cui il numero dei partecipanti fosse stato quattro volte il numero dei posti messi a bando.

Peraltro, i candidati che avrebbero superato i quiz sarebbero stati in misura pari a tre volte il numero dei posti, senza che il rispettivo punteggio riportato ai test potesse concorrere alla formulazione del punteggio finale (**art.7**).

I soli punteggi che avrebbero concorso alla determinazione del voto sarebbero stati quelli concernenti le due prove scritte e la successiva prova orale.

Inoltre, il bando ha previsto che in caso di prova per quiz – non sostitutiva della prova scritta – ci sarebbe stata comunque una banca dati pubblicata venti giorni prima dall'inizio delle prove.

1.2. È dunque accaduto che una volta che i ricorrenti hanno prodotto le proprie domande di partecipazione al predetto bando, nonché hanno pagato l'iscrizione ed hanno avuto accesso alla procedura, il Ministero è intervenuto, con gli atti impugnati, per modificare in maniera drastica il Concorso ed ha previsto la prova per quiz, impropriamente definitiva come “prova scritta”; nonché la PA ha previsto che la soglia di sufficienza per tale prova fosse pari a 70/100.

I ricorrenti non hanno dunque più sostenuto le prove secondo la prospettazione iniziale; inoltre, le modifiche sopravvenute **non hanno comportato la generale riapertura dei termini.**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Al riguardo, com'è noto, la Giurisprudenza amministrativa, al fine di salvaguardare il principio della trasparenza e dell'affidamento del privato sulle procedure pubbliche, prevede che in caso di modifica del bando debba esserci anche la contestuale riapertura dei termini, in quanto solo tale riapertura, in nome del principio della massima partecipazione, potrebbe giustificare la sopravvenuta modifica della procedura già indetta (cfr. Consiglio di Stato Sent. 4731/2017).

Nel caso in esame, dunque, non essendoci stata la riapertura dei termini, impedendo con ciò ai ricorrenti anche di fare valere ulteriori titoli nelle more eventualmente conseguiti, ed essendo i rapporti esauriti e consolidatisi con la pubblicazione del bando e con l'invio delle domande di adesione secondo lo schema giuridico dell'offerta al pubblico, non è dato comprendere quale sia l'interesse pubblico sotteso alla sopravvenuta modifica della *lex specialis*.

Invero, né il bando iniziale e né il D.lgs. n. 59/2017, che hanno disciplinato l'attuale procedura, oltre a non avere mai previsto alcuna soglia di sufficienza pari a 70/100, hanno mai previsto la riapertura dei termini ovvero la modifica sopravvenuta.

1.3. Inoltre, non si può trascurare come lo stesso D.lgs. n. 297/1994 (Testo Unico per l'impiego scolastico) preveda tuttora che i quiz non determinano la votazione finale e servono al mero fine di "sfoltire" il numero dei candidati.

La succitata disposizione normativa, dunque, sancisce in sostanza quanto il bando aveva già previsto prima che venisse modificato dai provvedimenti impugnati, ossia che il voto finale scaturisce dalla somma delle due prove scritte, esclusa la prova preselettiva.

Peraltro, la stessa Giurisprudenza amministrativa, riguardo allo svolgimento delle prove preselettive, ha altresì statuito che la soglia di sufficienza, anche nell'ipotesi in cui il legislatore ne avesse previsto lo svolgimento, non potrebbe comunque essere superiore a 6/10, in ragione della natura della prova stessa che, di certo, non è assimilabile alla prova scritta (**cfr. ex plurimis Tar Lazio, Sez. III Bis, Sent. n. 5711/2014**).

Si contesta, dunque, la manifesta illogicità della soglia pari a 70/100 che risulta sproporzionata e limitativa dell'ammissione dei candidati alle prove successive con evidente limitazione del *favor participationis*,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1.4. La modifica della disciplina, pertanto, intertenuta solo dopo la presentazione delle domande e senza che a ciò abbia mai fatto seguito la riapertura generalizzata dei termini, rappresenta senza dubbio un'evidente illegittimità tale da giustificare l'applicazione della legge esistente prima che la normativa venisse modificata, ossia il D.lgs. n. 59/2017 ovvero il Dlgs n. 297/1994.

In caso contrario, la nuova modifica avrebbe efficacia retroattiva, in quanto finirebbe per incidere su rapporti già consolidati in base alle pregresse regole e con violazione del principio del *tempus regit actum*.

Peraltro, lo stesso D.lgs. n. 297/1994, norma tuttora in vigore, prevede come la soglia di 7/0 (70/100) debba essere al massimo raggiunta dopo aver sommato le prove scritte e quelle successive, e non stabilisce dunque che tale punteggio si possa riferire ad una singola prova, ma al cumulo delle prove (**cf. Consiglio di Stato, Sent. n. 51/2016**).

In particolare, lo stesso Dlgs n. 297/1994 all'art.400, comma 11, prevede che: "*La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva*".

È dunque 6/10 la soglia di sufficienza individuata dal predetto testo normativo tuttora vigente.

1.5. Inoltre, il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, all' art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) prevede che: "*Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione*".

Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi "*i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio.*" (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza annoverare

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico.

Nella stessa direzione milita anche il Dpr del 116/1989 che, nel prescrive le disposizioni generali sui concorsi pubblici, non prevede che la prova per quiz possa essere intesa come prova scritta o possa essere considerata senza i voti ottenuti nelle restanti prove.

1.6. Pertanto, il primo profilo di contestazione riguarda proprio la valutazione della prova per quiz, la quale non soltanto non era prevista *ab origine*, con conseguente violazione del principio del consolidamento ed esaurimento dei rapporti giuridici, ma neppure può essere intesa come una prova scritta.

Ne deriva che dall'annullamento degli atti impugnati, deriverebbe il riconoscimento del bene della vita e l'ammissione alle prove successive in ragione della natura pretensiva dell'interesse legittimo dedotto in giudizio; oppure la prova preselettiva dovrebbe essere svolta *ex novo* secondo i criteri previsti dal bando iniziale, essendo illegittima la modifica intervenuta, oltre al fatto che la valutazione, anche in ipotesi del triplo dei posti messi a bando, non avrebbe potuto superare la soglia pari a 60/100.

Inoltre, l'impugnato decreto, tramite cui è stato modificato il bando, è stato denominato *rettifica*, ma tale intervento si è sviluppato a distanza di circa due anni da quando è stata pubblicata la *lex specialis* ed in assenza di qualunque giustificazione che abbia potuto legittimare il provvedimento di secondo grado entro un lasso temporale di certo non più ragionevole e comunque non finalizzato alla rimozione di alcun vizio preesistente.

II

ILLOGICITA' ED IRRAZIONALITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATARIO – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS- VIOLAZIONE DEL DLGS N. 59/2017- VIOLAZIONE L. n. 107/2015- VIOLAZIONE L. N. 159/2019 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE L. n. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

2. **L'illegittimità della soglia sotto altro profilo e la mancata copertura del fabbisogno nazionale.**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2.1. Non si può trascurare come la procedura in esame sia stata indetta dopo circa dieci anni da quando è stato pubblicato l'ultimo concorso a cattedra ordinario, ossia nell'anno 2012.

Dall'anno 2012 in avanti, pertanto, tutti i concorsi pubblici sono stati riservati ad una sola parte del corpo docente, benché tali procedure non abbiano comunque risolto, e neppure contenuto - proprio a causa della loro portata escludente verso taluni docenti - il fenomeno dello storico precariato scolastico.

In particolare, il riferimento va al Concorso del 2016 che, com'è noto, era aperto ai soli docenti abilitati, al pari del Concorso Semplificato del 2018 e del Concorso Straordinario del 2020.

A causa della contestata soglia è perciò accaduto che al termine delle prove del presente Concorso, dopo anni che il personale docente attendeva la pubblicazione del bando, la maggior parte dei candidati non ha superato i quiz, e, dunque, per essi istanti non è stato più possibile accedere alle successive prove concorsuali.

Tale problematica è divenuta un fatto notorio, proprio in ragione dell'anomalia emersa a seguito delle prove.

2.2. I ricorrenti, dunque, hanno tutti ottenuto un punteggio pari o superiore alla sufficienza matematica di 60/100, e, pertanto, contestano l'irragionevolezza della soglia, eccessivamente sproporzionata rispetto al fine.

L'inevitabile conseguenza derivata dalla soglia pari a 70/100 è altresì consistita nella incapacità di colmare il **fabbisogno del personale docente**, in quanto alla prova finale è giunta solo una parte minima dall'ampio numero di candidati utili per la copertura del fabbisogno.

A ciò si aggiunge l'assenza di una graduatoria nazionale, tipica dei concorsi pubblici indetti per la copertura del fabbisogno, che possa permettere ai candidati, anche in base al proprio punteggio, di coprire eventuali posti rimasti vuoti e vacanti.

Lo scopo della copertura del fabbisogno, infatti, è insisto nella stessa l. n. 107/2015, da cui è scaturito il Dlgs n. 59/2017 ed è altresì previsto dal c.d. Decreto Salva Precari di cui alla l. n. 159/2019. A parere di questa difesa, dunque, gli esiti delle prove spingono per una lettura costituzionalmente orientata della norma, e, pertanto, la stessa lettura giustifica il

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ridimensionamento della soglia pari a 60/100, in quanto la soglia 70/100 è risultata eccessivamente elevata.

III

LETTURA COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMA. IN SUBORDINE: TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1,2,3,4,97 COST.

3. La lettura costituzionalmente orientata della norma e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

3.1. Al contrario, nel caso in cui non fosse possibile la lettura costituzionalmente orientata dalla norma, si chiede a Codesto Ill.mo TAR di rimettere gli atti al vaglio della Corte costituzionale, per ragioni di illegittimità costituzionale della norma di cui al Dl. n. 73/2021 conv. in l. n. 106/2021 e s.i.m, in relazione al principio di parità di accesso all'impiego pubblico e di non discriminazione ed ai sensi degli artt. 1,2,3,4,97 Cost., salvo altri, nella parte in cui ha previsto l'ingiustificata modifica del bando e l'introduzione della soglia pari a 70/100, qualificando come prova scritta quella che, in realtà, è una mera prova per quiz e modificando il bando dopo la sua indizione con derivante frustrazione anche per la preparazione iniziale dei candidati.

Peraltro, l'intervento normativo che ha modificato il bando non appare oramai più giustificato da alcuna situazione emergenziale, stante l'evidente miglioramento della vicenda pandemica.

Inoltre, in caso di intervento della Corte costituzionale non solo sarebbe possibile avere una lettura della norma che la stessa Corte potrebbe indicare, ma, in caso di illegittimità costituzionale, troverebbe applicazione il D.lgs. n. 59/2017, con la rinnovazione della prova secondo le precedenti indicazioni, nonché il D.lgs. n. 297/1994 secondo cui la prova per quiz con si computa ai fini della votazione finale e secondo cui la sufficienza è pari a 60/100.

Da qui l'interesse concreto, attuale e rilevante per la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte, con la conseguenza che le parti ricorrenti verrebbero rivalutati.

È del tutto sintomatico, dunque, l'eccesso di potere che emerge dalla condotta dell'amministrazione stante l'enorme numero di docenti che, nonostante abbiano conseguito un

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

punteggio pari o superiore a 60/100, non potrà partecipare alle prove successive, con omessa copertura del fabbisogno reale.

Si potrebbe obiettare alla presente censura sostenendo che la fattispecie in esame ricada nell'ipotesi della legge cd provvedimento, ma com'è noto si tratta pur sempre una tecnica di produzione normativa che, com'è noto, è ancora oggi oggetto di dibattito in dottrina e giurisprudenza. In effetti, tale tecnica normativa finisce per limitare il potere del Giudice Amministrativo, il quale, anche al fronte di evidenti illogicità, non potrebbe intervenire, se non tramite la trasmissione degli atti alla Corte ovvero mediante una lettura costituzionalmente

IV

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 487/1994 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST – ECCESO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE.

4. La somministrazione dei quiz.

4.1. Sul punto viene anche in rilievo l'aspetto legato alla stessa somministrazione dei quiz. Infatti, benché il presente concorso sia diviso per regioni, classi e turni, tuttavia, non appare revocabile in dubbio il fatto che le condizioni debbano essere le medesime per tutti i candidati in quanto è altrettanto medesimo il bando di partenza.

Nel caso di specie, dunque, non esistono micro-bandi per ogni regione, ma una sola procedura disciplinata dall'unico bando nazionale, in quanto *lex specialis*.

In tale contesto, pertanto, risulta assurdo come il Ministero abbia somministrato dei quiz errati, talmente errati che esso stesso è intervenuto in autotutela.

L'intervento del Ministero, su alcune classi di concorso, inficia la trasparenza della procedura che scaturisce dal medesimo bando, poiché è sintomatico dell'eccesso di potere il fatto che alcuni ricorrenti abbiano potuto beneficiare degli effetti favorevoli dell'autotutela ed altri invece no.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In altri termini, il comportamento del Ministero rileva in quanto le regole non sono più le medesime per tutti i candidati; è venuta perciò meno la *par condicio* iniziale sia perché il concorso non è stato svolto entro lo stesso periodo e sia perché alcune domande erano comunque errate. Ad essere dunque censurata è la stessa modalità di conduzione della prova, che ha visto il Ministero intervenire in contrasto con il principio della *par condicio* e della trasparenza

4.2. I quiz, infatti, sono stati somministrati senza la dovuta attenzione e diligenza come, invece, avrebbe richiesto una simile procedura, al punto che il Ministero per alcuni candidati, e non per altri, è intervenuto in autotutela e con ciò compromettendo la procedura che non presenta più le medesime regole. Per tali ragioni, si censura la somministrazione dei quiz in quanto non rispettosa del principio della trasparenza e del buon andamento.

L'Amministrazione peraltro non ha mai reso chiare le procedure utilizzate, quali strumenti siano stati scelti al fine di selezionare i quiz ovvero eventuali algoritmi tramite cui sono stati individuati i test per la somministrazione di massa. Anche sotto tale profilo, dunque, rileva l'operato dell'amministrazione scolastica che non risulta aderente al principio della trasparenza ai sensi dell'art. 97 Cost. Si contesta dunque l'attribuzione alla Commissione nazionale della formulazione dei test in assenza di qualunque riferimento trasparente circa la formulazione dei quiz medesima, nonché in assenza di specifiche direttive e priori facilmente individuabili.

V

VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE del DM N. 249/2010- DM. 30 SETTEMBRE 2011 – DM 81/2013- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 487/1994 - Il consolidamento del precariato e la violazione della Direttiva 70/99CE.

5.1. Infine, non si può trascurare come nel caso in esame si versi nella violazione della direttiva comunitaria n. 70/99CE, in quanto i docenti continueranno a rimanere precari.

Il Ministero dell'Istruzione, infatti, contraddice la nota giurisprudenza comunitaria secondo cui l'utilizzo dei contratti a termine nel comparto della scuola pubblica può essere ammesso nell'ipotesi in cui ci sia l'indizione regolare dei concorsi.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Al contrario, in Italia, come abbiamo visto sopra, i concorsi ordinari per l'accesso all'impiego stabile sono stati indetti appena due nell'arco dieci anni. Inoltre, lo stesso Ministero non ha più indetto i corsi abilitanti con la conseguenza di impedire ulteriormente l'accesso all'impiego stabile, in contrasto con la normativa euro unitaria. Da ciò deriva che i ricorrenti, ingiustamente esclusi a causa di una soglia alta e sproporzionata, continueranno a lavorare nelle graduatorie di istituto in regime di precariato.

5.2. Lo svolgimento delle prove suppletive o la riedizione secondo i criteri stabiliti dal bando. Com'è noto, per giurisprudenza consolidata, in caso di accoglimento del ricorso, vengono disposte le prove suppletive, ossia sessioni d'esame riservate ai ricorrenti che dovessero risultare beneficiari di un esito favorevole, in quanto si versa in interessi legittimi di natura pretensiva. Pertanto, con il presente ricorso si chiede in via principale lo svolgimento delle prove suppletive per ammettere i ricorrenti alle successive prove del concorso, solo in subordine si chiede la riedizione della procedura concorsuale, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia, come prevista dal nuovo codice del processo amministrativo.

VIII

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Il ricorso è stato notificato ad almeno un soggetto controinteressato che ha superato il concorso ed altresì ad almeno un soggetto che è risultato idoneo; per tuziorismo è stato in realtà notificato a più di un soggetto che versa nelle anzidette condizioni. Ad ogni modo, si chiede che venga disposta la notificazione del presente ricorso tramite pubblici proclami telematici nei confronti di tutti gli altri soggetti che sono inseriti nelle graduatorie di merito per la classe di concorso A012 dell'USR di interesse dalla parte istante, mediante la pubblicazione del presente atto e dell'ordinanza sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

Tanto premesso e considerato, con il presente atto l'istante

CHIEDE

Nel merito: l'accoglimento dei motivi aggiunti, del ricorso e l'annullamento e/o nullità degli atti impugnati.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso.

Valore indeterminabile - pubblico impiego – cu 325.00 euro.

Salvezze illimitate

Lecce- Roma, 25/10/2022

Avv. Sirio Solidoro